



Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore
"don Peppino Diana" – Morcone

con sezioni staccate in Circello e Colle Sannita

Piazza Manente – 82026 Morcone (BN) - Tel. 0824-956423 - Fax 0824-995999
C.F. **92029100622** - Codice Meccanografico **bnis01200c** - Codice eFattura: **UFGXPE**
e-mail: bnis01200c@istruzione.it - bnis01200c@pec.istruzione.it
Url : <https://www.istitutosuperiorediana.edu.it>



ISTITUTO SUPERIORE MORCONE
C.F. 92029100622 C.M. BNIS01200C

0001 - Segreteria Morcone
Prot. 0002250/U del 24/08/2020 09:50:11



Al D.S.G.A.

Al personale docente dell'I.I.S. "don Peppino Diana" di Morcone - a.s. 2020/21

Al personale A.T.A. in ingresso a.s. 2020/21

e, p. c. - Al Medico Competente – dr. Francesco De Risi

francescoderisi@virgilio.it

- Al RLS – De Blasio Carmine

- Alla R.S.U.

Atti

Al Sito web www.istitutosuperiorediana.edu.it

Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro: attività del medico competente e diritti/obblighi del dipendente – 2a informativa (rivolta al personale docente a.s. 2020/21 e al personale A.T.A. in ingresso).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e parti sociali, come integrato e modificato il 24 aprile 2020;

VISTO il "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione", emanato in data 9 aprile 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile;

VISTE le "Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività", emanate con circolare prot.n. 14915 del 29/04/2020 dal Ministero della Salute, per il tramite della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio 4;

VISTO il comunicato del 15 maggio 2020 dell'INAIL avente ad oggetto "L'infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore del lavoro" in cui è precisato che il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa;

TENUTO CONTO che la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro vedono coinvolte numerose figure professionali, ciascuna con compiti e responsabilità ben precisi, secondo quanto regolamentato dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro ha come finalità la tutela della salute e sicurezza del lavoratore, nonché della collettività nell'ambito della gestione del rischio connesso all'attuale emergenza pandemica;

CONSIDERATO che il ruolo del medico competente risulta di primo piano nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro nell'ordinarietà dello svolgimento delle attività lavorative e che esso si amplifica nell'attuale momento di emergenza;

RICHIAMATA la responsabilità personale di ogni lavoratore secondo quanto previsto dall'art. 20, c. 1, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. "Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.";

CONSIDERATO che il medico competente è chiamato a supportare il datore di lavoro nella valutazione del rischio e ad operare la sorveglianza sanitaria in un contesto peculiare quale quello del rientro al lavoro in periodo pandemico;

VISTO il Protocollo di sicurezza aziendale anticontagio Covid-19 adottato dalla Scrivente, in qualità di datore di lavoro, in data 02/05/2020, in cui, tra le altre misure, è precisato che vanno privilegiate in questo periodo le visite preventive, le visite a richiesta e le visite a rientro da malattia;

VISTO il proprio decreto, prot.n. 1570 del 01/06/2020, di costituzione del Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;

VISTA la riunione del Comitato (Datore di lavoro, RSPP, Medico competente, RLS) tenutasi in modalità telematica in data 08/06/2020;

VISTE le vigenti norme sulla privacy;

VISTI gli obblighi del datore di lavoro di informazione/formazione dei lavoratori sul rischio di contagio da Sars-CoV-2 e sulle precauzioni messe in atto dall'azienda (Istituto) ad integrazione del DVR (Documento di Valutazione del Rischio);

VISTA la circolare interna prot.n. 1584 del 03/06/2020, rivolta a tutto il personale scolastico ma finalizzata all'individuazione dei soli soggetti fragili fra il personale A.T.A. in servizio presso quest'Istituto per l'a.s. 2019/20 in vista della graduale ripresa delle attività in presenza nei mesi di giugno/luglio/agosto 2020;

CONSIDERATA, visto l'approssimarsi dell'avvio del nuovo anno scolastico, la necessità di estendere l'individuazione degli eventuali soggetti fragili non solo al personale A.T.A. in ingresso ma anche a tutto il personale docente in servizio presso quest'Istituto per l'a.s. 2020/21;

INFORMA

il personale docente e A.T.A., in servizio presso quest'Istituto per l'a.s. 2020/21, circa:

- ✓ l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale e il datore di lavoro;
- ✓ l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria;
- ✓ l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro o il preposto dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all'ingresso in azienda (uffici o plessi scolastici) durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- ✓ l'obbligo di attenersi alle seguenti misure cautelative per accedere in azienda (uffici o plessi scolastici) e, in particolare, durante il lavoro:
 - mantenere la distanza di sicurezza;
 - rispettare il divieto di assembramento;
 - osservare le regole di igiene delle mani;
 - utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
- ✓ l'obbligo di comunicare, nel massimo rispetto possibile delle vigenti norme sulla privacy, al datore di lavoro, direttamente o indirettamente per il tramite del medico competente, della variazione del proprio stato di salute legato all'infezione da SARS-CoV-2 quale contatto con caso sospetto, inizio quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, riscontro di positività al tampone;

- ✓ alla ripresa delle attività, la possibilità di rappresentare al medico competente l'eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche), attraverso la richiesta di visita medica di cui all'art. 41, c. 1, lett. c, D.lgs. 81/08 (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente;
- ✓ il diritto/obbligo, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero, di essere sottoposti dal medico competente, previo accertamento del possesso di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, alla visita medica prevista dall'art.41, c. 2, lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

Per quanto sopra esplicitato e in vista della ripresa delle attività in presenza, si invita il personale docente e A.T.A. in situazione di particolare fragilità, affetto da eventuali patologie, appartenenti a fasce di età più elevate della popolazione (da e oltre 55 anni di età e comunque in presenza di co-morbilità che possono caratterizzare un maggiore rischio), ad osservare la procedura già descritta nella Circolare 2251/I.8 del 28/07/2020, che si richiama integralmente e della quale si riporta uno stralcio (punti 2 a-b), ossia:

...2. se il Medico di Medicina Generale NON ritenesse di rilasciare un certificato di malattia, allora potrà rilasciare al lavoratore un certificato anamnestico con una dettagliata descrizione dell'attuale quadro clinico e chiara indicazione della diagnosi della patologia cronica e/o stato di immunodepressione che lo esporrebbe ad essere "persona con particolare fragilità".

In tal caso, il lavoratore dovrà far pervenire entro il 05/09/2020:

a. La richiesta di consulenza medica all'I.I.S. "don Peppino Diana", sulla MAIL-PEC: bnis01200c@pec.istruzione.it (nella richiesta non dovrà essere indicata alcuna patologia per la tutela alla privacy del dipendente e non dovrà contenere alcuna certificazione medica);

b. e, nel contempo, inviare al SOLO medico competente, a tutela della riservatezza, a mezzo mail, all'indirizzo francescoderisi@virgilio.it, l'idonea documentazione medica in suo possesso (anche certificato del medico di medicina generale storico, ovvero certificato anamnestico redatto dal medico curante); così da consentire al Medico Competente, Dr. Francesco De Risi, di valutare se il proprio stato di salute rappresenti una condizione da tutelare con maggiore attenzione e necessiti dunque di misure di prevenzione aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente già messe in atto per tutto il personale della scuola.

Nella mail al Medico Competente andrà specificata la scuola di appartenenza e il profilo professionale di appartenenza.

L'invio della mail autorizza di fatto e di diritto il trattamento dei propri dati.

A ulteriore chiarimento si specifica che nella mail che il lavoratore invierà al Medico Competente trasmetterà le seguenti informazioni: NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA, NOME E SEDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DI TITOLARITA' / DI SERVIZIO;

ALLEGHERA' (in formato PDF): CERTIFICATO ANAMNESTICO rilasciato dal medico curante, ovvero certificazione rilasciata da struttura sanitaria appartenente al SSN o con esso convenzionata (utile a comprovare la condizione di cui sopra), così da consentire al Medico Competente di valutare la sussistenza dello stato di "persona con particolare fragilità" e di informare di ciò il Datore di Lavoro – Dirigente Scolastico – (nel rispetto della privacy e del segreto professionale), al fine di permettere alla Scuola di adottare le ulteriori misure di prevenzione e protezione, che riterrà utili, per tutelare il "lavoratore fragile".

Per garantire il rispetto della privacy in nessun caso il lavoratore dovrà segnalare all'Istituto la specifica patologia /condizione di cui è portatore.

Inoltrerà, contestualmente, a mezzo mail, all'indirizzo bnis01200c@istruzione.it o bnis01200c@pec.istruzione.it, entro e non oltre il 5 settembre 2020, comunicazione del solo stato generico di fragilità all'Istituto.



Istituto di Istruzione Superiore "don Peppino Diana" Morcone
Piazza Manente – 82026 Morcone (BN) - Tel. 0824-956423 - Fax 0824-99599
e-mail: bnis01200c@istruzione.it - bnis01200c@pec.istruzione.it
Url : <https://www.istitutosuperiorediana.edu.it>



Si precisa che, in linea generale, possono essere differibili, previa valutazione del medico stesso, in epoca successiva al 31 luglio 2020, le visite mediche periodiche (art. 41, c.1, lett. b, D.lgs. 81/08).

Si richiama l'attenzione che deve essere posta nell'evitare lo stigma e la discriminazione nei confronti dei lavoratori che hanno sofferto di COVID-19 e che rientrano nell'ambiente di lavoro.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giovanni MARRO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.